

## TRASFERIMENTO DI DENARO, MONITORAGGIO E RICICLAGGIO Normativa, obblighi, limiti, dicotomie e sanzioni

di Commercialista Telematico

### Normativa sul monitoraggio fiscale

La normativa sul *monitoraggio fiscale* trova attuazione con il D.L. 28 giugno 1990 n. 167, convertito nella Legge 4 agosto 1990 n. 227.

In particolare tale disciplina, nasce dalla necessità di adottare disposizioni di natura fiscale, atte a consentire la possibilità di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero nonché di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere l'uso del contante.

Quindi, il legislatore italiano, al fine di aderire ai meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra i Paesi comunitari, ha previsto dei limiti al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a Lire 20.000.000, limite poi elevato ad Euro 12.500 euro dall'art. 1 del D.M. 17 ottobre 2002 e successivamente abbassato ad Euro 10.000,00 dal Regolamento (CE) n. 1889/2005.

### Limiti al trasferimento di denaro

L'abbassamento di tale limite è stato di fatto disposto con il Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 26 ottobre 2005 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie L 309 del 25.11.2005, avente decorrenza applicativa dal **15 giugno 2007**.

Richiamando brevemente le fonti del diritto dell'Unione Europea, si evidenzia che a differenza delle direttive, che sono indirizzate agli Stati membri, e delle Decisioni, che hanno destinatari ben determinati, il **Regolamento** si rivolge a tutti i Paesi della Ue ed è direttamente applicabile; il **Regolamento** è una norma **cd "self executing"** cioè crea diritto, la cui osservanza si impone immediatamente in tutti gli Stati membri alla stessa stregua di una legge nazionale e senza alcun intervento ulteriore da parte delle autorità nazionali.

L'Agenzia delle Dogane, in relazione a tale Regolamento, comunicava, con la nota n. 8105/VCT/3 del 14 giugno 2007, che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1889/2005, l'obbligo di dichiarazione delle somme di denaro contante trasportate da **ogni persona fisica** in entrata o in uscita dalla Comunità **di importo pari o superiore a 10,000 Euro** erano soggette all'obbligo di dichiarazione.

La medesima nota evidenziava che nulla era innovato, allo stato, relativamente alle norme nazionali che fissano in **Euro 12,500** la soglia dell'obbligo di dichiarazione **per i trasferimenti intra-comunitari**, importo che pertanto rimane valido fino ad eventuale modifica legislativa nazionale.

Successivamente, l'Agenzia delle Dogane con nota n. 9846/VCT/3 del 18 luglio 2007, comunicava che a seguito di quanto sancito dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1889/2005, il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa, emanava apposito decreto del 15 giugno 2007, con il quale, armonizzava la soglia dei **trasferimenti intra-comunitari** a quella fissata per i trasferimenti **extracomunitari**, dal regolamento CE n. 1889/2005

Pertanto **il limite** di euro 12.500, indicato nel decreto ministeriale 17 ottobre 2002, **veniva rideterminato in euro 10.000,00** per tutti i trasferimenti di denaro sia Extra che Intra Ue.

Quindi, dalla data del **15 giugno 2007**, ogni persona fisica che trasferisce denaro superiore ad Euro 10.000,00, dovrà presentare, prima del trasferimento un'apposita dichiarazione presso la Dogana.

Va da sé che eventuali trasferimenti sotto soglia non sono soggetti all'obbligo dichiarativo.

## **Obblighi dichiarativi in Dogana e nel Quadro “RW” in presenza di trasferimento oltre soglia di valuta da e verso Paesi Intra o Extra Ue**

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dal predetto Regolamento Ue, circa i limiti nel trasferimento di denaro tra Paesi Intra ed Extra Ue, il legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 195 concernente modifiche ed integrazioni alla normativa valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005.

Occorre chiarire che a seguito di trasferimento da o verso l'estero di valuta oltre soglia (€uro 10.000,00), il contribuente viene sottoposto ad un duplice obbligo dichiarativo, ovvero:

- dovrà dichiarare presso la Dogana, la valuta oltre soglia che intende trasferire da o verso l'estero;
- dovrà successivamente, dichiarare il trasferimento di valuta anche nella dichiarazione dei redditi, in apposita sezione del quadro denominato “RW”, al fine del rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale D.L. n. 167/1990.

In particolare, il contribuente che trasferisce denaro contante da o verso l'estero, è soggetto ad un duplice obbligo dichiarativo e, nel contempo, sanzionatorio.

Infatti, in caso di trasferimento di valuta, la mancata dichiarazione in dogana e l'omessa indicazione in apposita sezione del quadro denominato “RW” della dichiarazione dei redditi, viene contestata con due distinti sistemi sanzionatori.

Il quadro “RW” si divide appunto in tre sezioni, di cui:

nella **Sezione I** vanno indicati (con il limite dei 10.000 EURO):

- i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- I trasferimenti all'estero o dall'estero in forma diretta, mediante trasporto al seguito, non vanno indicati nella presente sezione;

nella **Sezione II** vanno indicate (con il limite dei 10.000 EURO) le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta (con il limite dei 10.000 euro)

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA		
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1.	CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI ...12
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOGGETTI NON RESIDENTI ..... 2	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE .....8	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA .....13
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.....3	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO...9	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA .....14
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI ..... 4	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO .....10	BENI IMMOBILI.....15
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI .....5	ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE A FAVORE DI TRUST, FONDAZIONI O ORGANIZZAZIONI SIMILARI .....11	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso) .....16
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6		OPERE D'ARTE E GIOIELLI .....17
		ALTRI BENI PATRIMONIALI .....18
		ALTRE OPERAZIONI.....99

Nella **Sezione III** vanno indicati (con il limite dei 10.000 EURO):

- i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso:
  - intermediari residenti,
  - non residenti
  - in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella sezione II.

### **Dicotomia tra sanzioni in materia valutaria (D.Lgs. n. 195/2008) e in materia di monitoraggio fiscale (D.L. 167/1990)**

#### **Sanzioni in materia di trasferimento di denaro**

Con l'emanazione del D.Lgs. n. 195/2008, in vigore dal 1° gennaio 2009, si è voluto tenere sotto controllo il denaro e nel contempo arginare il fenomeno di riciclaggio, .

Il D.Lgs. n. 195/2008, in vigore **sino al 1° marzo 2012**, sottolineava che “il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro, e comunque non inferiore a 200 euro”. **Dal 2 marzo** invece – giorno dell'entrata in vigore del DL 16/2012 - il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

- a) pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 195/2008 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;
- b) pari al 15% se l'eccedenza non supera i 40.000 euro.

Come annota la relazione illustrativa al D.L. numero 16 del 2012, le nuove disposizioni sono state rese necessarie in quanto "l'esame delle risultanze operative derivanti dall'attività svolta dalla Guardia di Finanza ha portato a ritenere che il previgente quadro sanzionatorio non fosse realmente dissuasivo ed efficace" e che i rischi per il trasgressore erano sin troppo "accettabili e convenienti".

Il legislatore quindi ha deciso:

- a) un innalzamento dell'aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta che viene così rimodulata: 5 per cento dell'eccedenza passerebbe al 15 per cento dell'eccedenza non dichiarata fino a 40.000 euro;
- b) il mantenimento dell'attuale aliquota (5 per cento) solo nei casi meno gravi di violazione (contante eccedente la soglia fissata non superiore a 10.000 euro);
- c) per effetto delle modifiche apportate al comma 5, lettera a), una sensibile riduzione del limite fissato dell'eccedenza non dichiarata per poter accedere alla definizione per via oblatoria (da 250.000 a 40.000 euro), nonché;
- d) per effetto delle modifiche apportate al comma 5, lettera b), viene previsto l'aumento del lasso temporale entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta (da 1 a 5 anni).

In base alle modifiche apportate dalla lettera c) dell'articolo 11, D.L. numero 16 del 2012, all'art. 8, D.Lgs. n. 195/2008, "il decreto di determinazione della somma dovuta per la violazione deve essere adottato nel termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data in cui il Ministero dell'Economia e delle finanze riceve i verbali di contestazione". Per effetto delle modifiche apportate dalla lettera c) dell'art. 11 del decreto fiscale all'art. 9, D.Lgs. n. 195/2008, vengono - in sostanza - fissate nuove soglie che rispettano i principi fissati dal regolamento comunitario n. 1889/2005.

In particolare, il nuovo articolo 9, D.Lgs. n. 195/2008 prevede che la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, D.Lgs. n. 195/2008 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:

- a) dal 10% al 30% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
- b) dal 30% al 50% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'art. 3, se tale valore è superiore a 10.000 euro.

### **Sanzioni in materia di Monitoraggio fiscale**

Nei casi di violazione per RW, si applicano le seguenti sanzioni:

- 5 al 25% degli importi non dichiarati, con la confisca dei beni di corrispondente valore, in caso di mancata compilazione della **sezione I**;
- 10-50% degli importi non dichiarati, prevedendosi comunque la confisca dei beni di corrispondente valore, relativamente alle violazioni riferite alla **sezione II** (fino a tutto il 2007 la sanzione prevista era dal 5 al 25%);
- 10 al 50% (senza possibilità di confisca per equivalente), nel caso di violazioni relative alla **sezione III** (anche in tal caso fino a tutto il 2007 le sanzioni erano previste in misura dal 5-25%).

### **PRESUNZIONE LEGALE E RADDOPPIO DEI TERMINI IN MATERIA DI MONITORAGGIO FISCALE**

Occorre non dimenticare che con il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 è stato previsto una norma di contrasto ai paradisi fiscali. In particolare nel comma 2 dell'art. 12, viene inserita una **presunzione legale** a carico del contribuente, che recita quanto segue:

In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, **gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato** di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, **ai soli fini fiscali si presumono costituite**, salva la prova contraria, **mediante redditi sottratti a tassazione**. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.



Inoltre, sempre in tema di ampliamento dei termini di accertamento, va evidenziato come, recentemente, la stessa tecnica sopra vista sia stata ancora usata dal legislatore, il quale, con l'articolo 1 del Dl 194/2009, come modificato dal Dl 40/2010, nell'ambito dell'azione di recupero delle imposte sui redditi e dell'Iva sulle attività patrimoniali illecitamente detenute nei Paesi a fiscalità privilegiata, ha stabilito che "**all'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, dopo il comma 2 **sono inseriti i seguenti**:

**comma 2-bis.** Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all' articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all' articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

**comma 2-ter.** Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati" (riferito, in particolare all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di monitoraggio fiscale).

In conclusione, le esigenze di (auto) difesa dell'ordinamento consentono sempre più un allargamento dei termini istruttori, dilatando, in virtù di superiori interessi, quali appunto le esigenze del contrasto all'evasione fiscale, quel lasso temporale di decadenza, che, almeno fino a oggi, sembrava barriera insormontabile all'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria.

Il DL n. 78/2009 entra in vigore con effetto dal 1 luglio 2009 mentre l'efficacia dei commi 2bis e 2 ter dell'art. 2 entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010!

Secondo però l'interpretazione più restrittiva che viene data dall'Amministrazione Finanziaria, la decorrenza del raddoppio dei termini potranno essere ampliata anche alle annualità che pur essendo già prescritte o in fase di prescrizione possono subire una sorta di riapertura dei termini, in virtù del fatto che tale norma viene considerata di carattere procedurale.

## **NORMATIVA SUL RICICLAGGIO**

### **Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231**

L'art. 51, c. 1, del decreto 231/2007 impone l'obbligo ai soggetti destinatari degli adempimenti antiriciclaggio di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 nonché all'art. 50 del decreto 231/2007, di cui si abbia notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni. Per effetto del decreto legge sulle semplificazioni fiscali in data 24 febbraio 2012, la medesima comunicazione della infrazione va trasmessa anche alla Guardia di Finanza che, ove ne ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne deve dare immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Ne consegue che quando gli intermediari, i professionisti o gli operatori non finanziari hanno cognizione di un trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera, per un importo pari o superiore a 1.000 euro, non effettuato per il tramite di una banca, un ufficio postale o un istituto di moneta elettronica, devono darne comunicazione al predetto Dicastero ai fini dell'eventuale contestazione della violazione.



Il medesimo obbligo sussiste anche per le ipotesi di violazione:

- dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e dell'apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni, i vaglia postali e cambiari emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro (art. 49, commi 5 e 7);
- degli assegni emessi all'ordine del traente e non girati all'incasso (art. 49, comma 6);
- del saldo dei libretti al portatore, che non deve essere superiore alla soglia critica di 1.000 euro (art. 49, comma 12);
- delle comunicazioni alla banca o a Poste dei dati identificativi del cessionario, nei casi di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore (art. 49, comma 14);
- dei divieti di apertura o utilizzo di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art. 50).

In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che le accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

In merito al citato obbligo di comunicazione, si evidenzia che l'adempimento:

- si riferisce ad un'attività di mera rilevazione delle infrazioni, limitata a quelle operazioni di cui si ha avuto notizia per ragioni d'ufficio. Per questo motivo, non rilevano le notizie acquisite nel corso di attività espletate a titolo personale o comunque non professionali;
- non deve essere confuso con l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, per il quale è richiesto il verificarsi di presupposti completamente differenti.

Quando l'assegno è sottoposto alla procedura interbancaria di "*check truncation*" l'obbligo di comunicazione al Ministero può essere assolto dalla sola banca negoziatrice dell'assegno medesimo ove la banca trattaria abbia certezza - anche in virtù di vincoli contrattuali (ad esempio, per apposita previsione degli accordi interbancari) - in ordine all'effettuazione da parte della negoziatrice di tale adempimento.

Ulteriori precisazioni su tale obbligo sono state fornite dalla Direzione V del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 989136 in data 4 novembre 2011, secondo cui:

- le **operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro** contante richieste dal cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione ex art. 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa;

- la segnalazione al Ministero per la mancata estinzione di un libretto al portatore di importo superiore alla soglia di legge, ovvero per la mancata riduzione del saldo, entro il 30 settembre 2011, deve essere effettuata non oltre trenta giorni dal momento in cui l'intermediario ha notizia della violazione. Tale momento è individuato nell'atto di presentazione, in banca o presso Poste italiane S.p.A, del libretto al portatore escludendo, quindi, un obbligo, per l'intermediario, di accertare l'esistenza di libretti al portatore "irregolari" attraverso il ricorso, ad esempio, ad estrazioni informatiche;

- per i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, non regolarizzati entro il 30 giugno 2011 e presentati per la regolarizzazione entro il 30 settembre 2011, è obbligatoria la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze; analoga segnalazione va fatta per i libretti con saldo pari o superiore a euro 2.500, non regolarizzati entro il 30 settembre 2011 e presentati per la regolarizzazione entro il 31 dicembre 2011;

    H per i libretti di deposito al portatore oggetto di procedura di ammortamento, stante l'impossibilità ad operare sul libretto e, quindi, a ricondurre sotto soglia il saldo, non è obbligatoria la comunicazione. La procedura di ammortamento una volta avviata rende, infatti, il libretto indisponibile.

## 7. Il quadro sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio è articolato in sanzioni penali ed amministrative, modulate tra limiti minimi e massimi, rivolte:

- ai privati, che non ottemperano alle disposizioni in materia di circolazione del denaro contante e degli altri mezzi di pagamento, ai sensi degli artt. 49 e 50, oppure che violino i precetti specificatamente previsti ai fini degli obblighi di collaborazione di cui al decreto 231/2007;
- ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio che non adempiono correttamente agli adempimenti di collaborazione con le Autorità competenti.

### Le fattispecie penali

L'inosservanza delle misure antiriciclaggio dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni penali previste dall'art. 55 del decreto 231/2007:

- la multa da euro 2.600 a euro 13.000, in caso di violazione degli obblighi d'identificazione contenuti nel Titolo II, Capo I;
- la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da euro 500 ad euro 5.000, qualora l'esecutore dell'operazione ometta d'indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione ovvero le indica false;
- l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000, nel caso in cui l'esecutore dell'operazione non fornisca informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale ovvero le fornisca false, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, e 21, del decreto 231/2007;
- la multa da 2.600 euro ad euro 13.000, in caso di omessa effettuazione delle registrazioni di cui all'art. 36, ovvero quando le stesse siano effettuate in modo tardivo o incompleto. Alla stessa pena soggiace l'agente di cambio, il mediatore creditizio o l'agente in attività finanziaria che omette di eseguire la comunicazione prevista dall'art. 36, comma 4, all'intermediario finanziario per conto del quale opera, ovvero la effettua tardivamente o in maniera incompleta;
- la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 100 a euro 1000, per le omesse comunicazioni di cui all'art. 52, comma 2, da parte del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione, dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2001 e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione;

- l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000, in caso di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette, fuori dai casi previsti dagli artt. 46, comma 1, e 48, comma 4, del decreto 231/2007.

Infine, l'art. 55, comma 9, riproduce il contenuto dell'art. 12 della legge n. 197/1991 in materia di falsificazione, alterazione ed indebito utilizzo delle carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo del denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, confermando in caso di violazione la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 310 ad euro 1.550,61.

### **Le fattispecie amministrative**

#### **Violazioni agli obblighi antiriciclaggio**

Relativamente alle infrazioni in materia di obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti destinatari ex artt. 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto 231/2007, l'articolo 57 del medesimo decreto prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:

- da euro 5.000 a euro 200.000, in caso di mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera c), del decreto 231/2007;
- da euro 10.000 a 200.000 euro, per le violazioni riscontrate in capo agli intermediari circa il divieto di aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto 231/2007;
- fino ad euro 5.000, in caso di violazione al divieto di astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero di porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, *trust*, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nei Paesi *black list* di cui all'art. 28, comma 7 bis, del decreto 231/2007. In caso di violazioni di importo superiore a 50.000 euro, la sanzione applicabile va dal 10% al 40% dell'importo dell'operazione, mentre nel caso in cui l'importo della medesima non sia determinato o determinabile, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro;

- da euro 50.000 a euro 500.000, in caso di violazione all'obbligo d'istituire l'archivio unico informatico ai sensi dell'art. 37 del decreto 231/2007. Nelle fattispecie più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento d'irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato;
- da euro 5.000 a euro 50.000, per l'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero per la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 del decreto 231/2007;
- dall'1% al 40% del valore dell'operazione non segnalata, in caso di violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta per fatti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 41. Anche in questo caso, per le situazioni più gravi è prevista la pubblicazione del decreto sanzionatorio sui quotidiani a diffusione nazionale;
- da 5.000 a 50.000, in presenza di violazioni degli obblighi informativi (diversi dalle segnalazioni di operazioni sospette) nei confronti dell'UIF.

### **Violazioni alle limitazioni del denaro contante e degli altri mezzi di pagamento**

Avuto riguardo alle infrazioni in tema di circolazione dei mezzi di pagamento, l'art. 58 del decreto 231/2007 stabilisce l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:

- dall'1% al 40% dell'importo trasferito, per il mancato rispetto dei divieti imposti al trasferimento di denaro contante ovvero alla circolazione degli altri mezzi di pagamento di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6 e 7;
- dal 20% al 40% del saldo, in caso di violazione dell'obbligo di mantenere i libretti di deposito bancari o postali con un importo pari o inferiore a 1.000 euro, ai sensi dell'art. 49, comma 12;
- dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore:
  - <sup>35</sup>/<sub>17</sub> in caso di mancata estinzione dei libretti di deposito bancari o postali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero di riduzione ad una somma non eccedente la soglia di 1.000 euro, ai sensi dell'art. 49, comma 13;
  - <sup>35</sup>/<sub>17</sub> in assenza della comunicazione da parte del cedente, entro trenta giorni, alla banca o a Poste italiane S.p.A. dei dati identificativi del cessionario nonché della

data del trasferimento di libretti di deposito bancari o al portatore, di cui all'art. 49, comma 14;

- dal 20% al 40% dell'importo trasferito, in caso di violazioni, da parte degli operatori di *money transfer* delle prescrizioni di cui all'art. 49, commi 18 e 19, concernenti il trasferimento di denaro contante per importi superiore ai 2.000 euro ovvero compresi tra i 2.000 ed i 5.000 euro;
- dal 20% al 40% dell'importo trasferito, in caso di violazione del divieto di aprire in qualunque forma conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, ai sensi dell'art. 50, comma 1. In presenza, invece, dell'utilizzazione dei predetti conti o libretti di risparmio, la sanzione applicabile varia tra il 10% ed il 40% del saldo;
- dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto, in caso di omessa comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle infrazioni riscontrate alle disposizioni di cui all'art. 49, rilevate nell'esercizio dei compiti di servizio ai sensi dell'art. 51, comma 1.

Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate dall'art. 20 del decreto legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) che ha introdotto l'art. 58, comma 7 bis, nel decreto 231/2007, fissando a 3.000 euro l'importo minimo della sanzione riferita ad alcune violazioni.

Più in dettaglio, sul punto, sono stati forniti chiarimenti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolari n. 281178 e n. 2 rispettivamente in data 5 agosto 2010 e 16 gennaio 2012, precisando che:

- questa nuova formulazione delle sanzioni si applica alle violazioni commesse dal 16 giugno 2010;
- per tutti i trasferimenti di importo compreso tra la soglia di legge (ora 1.000 euro) e 50.000 euro, avvenuti in violazione dei commi 1, 5, e 7 dell'art. 49, in tema di trasferimenti di denaro contante ed assegni, si applica una sanzione compresa tra l'1% e il 40% dell'importo trasferito. La sanzione non potrà, comunque, essere inferiore a 3.000 euro;
- per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle disposizioni di cui al precedente alinea, si applica una sanzione compresa tra il 5%



(cinque volte il minimo percentuale, che per tali violazioni è dell'1%) e il 40% dell'importo trasferito, fermo restando che anche in tal caso l'importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro;

- resta in vigore la possibilità per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell'art. 49, per transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2% dell'importo (doppio del minimo edittale) ai sensi dell'art. 60 del decreto 231/2007;

- per gli assegni trasferiti in violazione del comma 6 dell'art. 49, la sanzione relativa va sempre applicata, anche per importi inferiori a 1.000 euro (gli assegni al traente non possono circolare in nessun caso). Per questa violazione non è prevista nemmeno la possibilità di obblare;

- per le violazioni dei commi 12, 13, 14, 18 e 19 dell'art. 49, per importi superiori a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%. Inoltre, per le violazioni dei commi 13 e 14 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

Infine, si evidenzia che:

- un'ulteriore sanzione è prevista dall'art. 56 del decreto 231/2007, per i casi di inosservanza - da parte degli intermediari bancari e finanziari, delle società sottoposte a vigilanza prudenziale e delle società di revisione - delle disposizioni adottate dalle Autorità di vigilanza di settore in materia di organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno; per questa infrazione, la pena è una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 10.000 ad euro 200.000;

- per gravi violazioni degli obblighi imposti dal decreto 231/2007, la Banca d'Italia attiva, altresì, i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria.

9 febbraio 2013

Commercialista Telematico